



Corso di studi
DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ILLECITI DISCIPLINARI E SANZIONI

28 aprile 2008
Avv. Fabrizio Ariani

le fonti

- RDL 1578/33 (legge professionale)
 - Art. 12 obbligo di probità e decoro
 - Art. 38 obbligo di procedimento disciplinare in caso di abusi e mancanze
 - Art. 44 obbligo di procedimento disciplinare in caso di sottoposizione a procedimento penale
- Gli abusi e le mancanze consistono nella violazione dell'obbligo di probità e decoro sancito all'art. 12 L.prof. (v. codice deontologico)

segue:

le fonti

- Codice deontologico:

Art. 2 – Potestà disciplinare.

- Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
- Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.


- Corte di Cassazione Sezioni Unite 20.12.2007,n. 26810:
 - (i) quale principio di diritto – cioè quale cardine dell'intero ordinamento giuridico – in applicazione dell'art. 384 cod.proc.civ., sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 < *le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità*>;
 - (ii) le norme deontologiche forensi sono dunque vere e proprie norme giuridiche , da intendersi non quali dettaglio della clausola generale prevista dalla legge forense (art. 12 RDL 1578/1933), ma quale esito della "delega (...) effettuata dalla legge statale (...)" per cui trattasi di un fenomeno di formazione legislativa attraverso il rinvio alle determinazioni dell'autonomia collettiva (qui ordinamentale) che assumono, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco;
 - (iii) le regole deontologiche escono perciò dal recinto corporativo ed autoreferenziale e si pongono come parametri dell'affidamento che la collettività può riporre sull'agire dell'avvocato (con le intuibili conseguenze in punto tutelabilità della pretesa da parte della collettività ad un agire conforme a quei comportamenti).

segue:

le fonti

- Gli illeciti disciplinari sono quindi costituiti in generale dalla violazione del dovere di probità e decoro stabilito dall'art. 12 della Legge professionale ed in particolare dalla violazione delle norme contenute nel Codice deontologico, che, dell'art. 12, sono il completamento e la specificazione concreta
- Va comunque tenuto presente che le disposizioni specifiche del codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi (ART. 60 CDF - Norma di chiusura)

Schema delle sanzioni disciplinari art. 40-41 L.prof.



le sanzioni formali

- **L'avvertimento:**

richiamo del colpevole sulla mancanza commessa ed esortazione a non commetterne altre (può essere dato con semplice lettera del Presidente)

segue: le sanzioni formali

- **la censura**

consiste nella dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso e nella diffida a ripetere comportamenti illegittimi

le sanzioni sostanziali (o interdittive)

- **Sospensione** dall'esercizio della professione da un minimo di mesi due ad un massimo di anni uno, per i comportamenti più gravi che, tuttavia, non siano tali da impedire il proseguimento dell'attività professionale

segue: le sanzioni sostanziali

- **Cancellazione** dall'Albo, con conseguente divieto permanente di esercizio della professione, per i casi più gravi che si pongano quale ostacolo oggettivo al proseguimento della professione (sanzione introdotta nel 1971)

segue: le sanzioni sostanziali

- **Radiazione**, con effetti analoghi a quelli della cancellazione, per il caso in cui l'avvocato abbia con la sua condotta compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense

segue: le sanzioni sostanziali

- Gli effetti della cancellazione e della radiazione possono essere revocati, qualora siano trascorsi cinque anni e, in caso di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione, e se il professionista dimostra di aver recuperato i requisiti morali per l'iscrizione all'Albo
- Le sanzioni sostanziali incidono principalmente sullo 'jus postulandi': viene inibita l'attività giudiziale; è necessaria, di conseguenza, la rinuncia ad ogni mandato conferito

Cancellazione e radiazione

- Difficoltà nel distinguere le due sanzioni
- Sostanziale identità di effetti
- Sospensione come sanzione più blanda (sussistenza di attenuanti) rispetto alla radiazione?
- La radiazione ha caratteristiche più 'infamanti'?
- Cancellazione per gravità 'soggettiva' e radiazione per gravità 'oggettiva'?
- De jure condendo: sostituzione della cancellazione con prolungamento termine massimo sospensione (da 1 anno a 2 anni)

Attenuanti ed aggravanti

- L'ordinamento non prevede espressamente un sistema di attenuanti ed aggravanti
- Soccorre il Codice deontologico:
 - Art. 2 le sanzioni debbono tener conto della gravità dei fatti, della reiterazione, delle specifiche circostanze oggettive e soggettive
 - Art. 3 si deve tener conto del comportamento complessivo
- La valutazione disciplinare quindi, pur non potendo prescindere dai fatti materiali, spazia oltre questi, valutando il complesso dei comportamenti

segue: attenuanti ed aggravanti

- Sono normalmente ritenute attenuanti:
 - La giovane età e l'inesperienza, così come la tarda età
 - Gravi vicende personali e/o familiari
 - Lunga attività professionale con buona fama
 - Condizioni di salute e/o gravi malattie
 - Stato di indigenza
 - Buona fede e/o onestà di intenti
 - La composizione bonaria della controversia
 - Modesta gravità dei fatti

segue: attenuanti ed aggravanti

- Sono normalmente ritenuti aggravanti:
 - Reiterazione dei comportamenti
 - Pessimi precedenti disciplinari
 - Intenti truffaldini
 - Reticenze e menzogne
 - Gravità dei fatti
 - Comportamento successivo alla consumazione dell'illecito

La 'deplorazione'

- Non è prevista da alcuna norma, ma è conosciuta dalla pratica
- Non è una sanzione e non ha contenuto preciso
- Si configura quando il COA, pur non esercitando l'azione disciplinare e non contestando quindi alcun preciso addebito, ritenga di rilevare una condotta non esattamente ortodossa
- Archiviazione con "ceffone"!